



Prot. 26

**Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio
Consiglio Territoriale di Disciplina – Secondo Collegio
Riunione del 27 gennaio 2021**

Oggetto: Delibera sull'esposto di Matteo Gracis contro Luciano Onder

- Premesso che in data 29-12-2020 è giunto al Consiglio di Disciplina (che lo ha protocollato nella stessa data col n. 409 e lo ha assegnato a questo Collegio in data 11-1-2021) da Matteo Gracis un esposto contro Luciano Onder (erroneamente indicato come Giuliano Onder), giornalista del TG5, in cui si ipotizza da parte di quest'ultimo violazione deontologica a seguito di quanto da lui affermato nell'edizione del Tg5 delle ore 20 del 1° dicembre 2020: "(...) Purtroppo i farmaci che avevano dato grandi speranze, l'idrossoclorichina, l'antivirale Remdevisir, il plasma iperimmune, non funzionano. Non hanno mantenuto le promesse". Il ricorrente, ritenendo il contrario ("E' bene evidenziare che innumerevoli e conclamati studi scientifici hanno dimostrato l'importanza di tale terapie, nel contrastare gli effetti più dannosi e gravosi del virus Covid 19"), imputa a Onder "la tendenziosità e la scorrettezza dell'informazione veicolata dal Tg5". Sarebbe quindi leso "il diritto del cittadino a ottenere informazioni veritiere e corrette, certamente non veicolate da giudizi impropriamente espressi".

- Il Testo Unico dei doveri del giornalista prescrive quanto segue in materia di informazione scientifica e sanitaria (art.6): il giornalista evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate avendo cura di segnalare i tempi necessari per ulteriori ricerche e sperimentazioni; dà conto, inoltre, se non v'è certezza relativamente ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e delle diverse analisi nel rispetto del principio di completezza della notizia; diffonde notizie sanitarie e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere nazionale che internazionale nonché con enti di ricerca italiani e internazionali provvedendo a evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere.



ROMA



Prot.

- Questo Collegio non ritiene che Luciano Onder, peraltro esperto giornalista scientifico televisivo, abbia usato sensazionalismo nell'illustrare una propria tesi su un argomento attualmente dibattuto (con posizioni differenziate all'interno della comunità medico-scientifica) e a proposito del quale non esistono verità conclamate. Non parla di farmaci specifici e quindi è escluso che abbia potuto favorire questa o quella casa farmaceutica. Il Collegio non rileva quindi un interesse da parte del giornalista a diffondere notizie fuorvianti per l'ascoltatore tanto più su un argomento così controverso e suscettibile di cambiamenti continui a seguito di nuove scoperte scientifiche.

P. Q. M.

Il Secondo Collegio del Consiglio territoriale di disciplina dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, visto il fascicolo degli atti relativi, udito il Consigliere relatore, votando all'unanimità, decide di archiviare l'esposto contro Luciano Onder.

Si fa presente che, in applicazione della legge 7 agosto 1990, n.241, art.21 quater, primo comma, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica del presente atto. Si precisa altresì che l'esecutività della sanzione è sospesa fino alla scadenza dei termini per la presentazione del ricorso e, in caso di presentazione di detto ricorso, fino alla decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale.

Si comunichi nelle forme di legge all'interessato e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma e si dia notizia della deliberazione all'esponente.

Roma, 27 gennaio 2021



Il segretario

(Marco Mele)

Il relatore

(Manuela Biancospino)

Il presidente

(Vincenzo Cerracchio)

Consiglio di Disciplina
Territoriale



ORDINE DEI GIORNALISTI

del LAZIO

ROMA



Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale del Lazio, secondo Collegio,
Prot. **Vincenzo Cerracchio**

Segretario del Consiglio di Disciplina Territoriale del Lazio, secondo Collegio,
Marco Mele

La presente decisione può essere impugnata nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento. Legittimati a impugnare la decisione sono sia l'interessato sia il Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio, ai sensi dell'art. 60 legge n°63/69. Nelle more del termine per l'impugnazione, la sanzione rimarrà sospesa.

Ai sensi del d.m. 21 febbraio 2014 d'approvazione del regolamento in materia di ricorsi davanti al Consiglio di Disciplina Nazionale, il ricorso, in carta da bollo, deve essere presentato direttamente al Consiglio di Disciplina Nazionale con deposito a mano o spedito con plico a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All'originale dovranno essere allegate tre copie in carta libera e una copia in formato elettronico. Separatamente, con lo stesso ricorso, può essere presentata istanza motivata di sospensione della sentenza.

I termini per proporre ricorso davanti al Consiglio di Disciplina Nazionale, sono sospesi, per il periodo feriale, dall'1 agosto al 15 settembre. In base al nuovo regolamento del 31 marzo 2014, non è consentito all'esponente impugnare i provvedimenti di archiviazione poiché ritenuti carenti di legittimazione.

Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito dell'Ordine Nazionale dei giornalisti (www.odg.it).

Copia conforme all'originale depositato presso la segreteria dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio il 27 gennaio 2021.



Il consigliere segretario

Marco Mele

All'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma

Si chiede la notifica, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. in osservanza della L. 675/96 alla

Sig. Matteo Gracis C/O Avv. Zaina Carlo Alberto

carloalberto.zaina@ordineavvocatirimini.it

consigliere segretario

Marco Mele

